ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4387 del 29/08/2018
Oggetto	Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n° 392120 del 30/10/2017 relativa alla società VILLA ERBOSA Spa per lo stabilimento sito in comune di Bologna, via dell'Arcoveggio n° 50/2
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4568 del 29/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna [1]

DETERMINA

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n° 392120 del 30/10/2017 relativa alla società VILLA ERBOSA Spa per lo stabilimento sito in comune di Bologna, via dell'Arcoveggio n° 50/2

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[2] relativa alla società VILLA ERBOSA Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Bologna, via dell'Arcoveggio n° 50/2 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura[3]
   - Autorizzazione all'emissione in atmosfera [4]
   - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

   Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente[5].
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n°4946 del 18/09/2017.

---

[1] Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

[2] Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."..

[3] Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

[4] Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

[5] Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n°392120 del 30/10/2017 ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n°4946 del 18/09/2017

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[6];
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[7]
6. Obbliga la società VILLA ERBOSA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[8]
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società VILLA ERBOSA Spa, c.f. e p. iva 00312830375, avente sede legale e stabilimento in comune di Bologna, via Arcoveggio n° 50/2 ha presentato in data 18/06/2018[9] al Suap del comune di Bologna una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente[10] per la modifica dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura; non sono dichiarate modifiche rispetto alla situazione autorizzata delle emissioni in atmosfera e della valutazione di acustica.

In data 17/07/2018 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni espresso da HERA Spa, Direzione Acqua ente gestore del Servizio Idrico Integrato[11] e successivamente in data 30/07/2018 è pervenuto il parere favorevole espresso dal Comune di Bologna [12].

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 ai sensi dell'art 9 "Scarichi idrici" dell'allegato alla stessa DGR 798/2016.

---

6 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013
7 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265
8 In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013
9 Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/14303 del 19/06/2018, **pratica SINADOC n° 20181 del 2018**
10 Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n°392120 del 30/10/2017 ed adottata da ARPE SAC Bologna con determina n°4946 del 18/09/2017
11 Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2018/16542 del 17/07/2018
12 Parere del comune di Bologna agli atti di ARPAE con PGBO/2018/17676 del 30/07/2018

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Si adotta l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque industriali assimilate alle domestiche e meteoriche di dilavamento come individuati dai pareri tecnico riportati in allegato A al presente atto quali parti integranti e sostanziali
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B che resta invariato rispetto all'autorizzazione vigente
- Valutazione previsionale di impatto acustico come da allegato C che resta invariato rispetto all'autorizzazione vigente

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni [13]

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

[13] Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae", successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

VILLA ERBOSA Spa - Comune di Bologna - via dell'Arcoveggio n° 50/2

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Bologna, via dell'Arcoveggio n° 50/2 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna e da HERA Spa Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato con propri pareri che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente allegato A.

Comune di Bologna
Comune di Bologna
Sostenibilità è Bologna
Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175

P.G. N. 321019
DEL 27.07.2018

OGGETTO: **Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:**

- **Ditta "Villa Erbosa S.p.A." – Via dell'Arcoveggio n. 50/2 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 260198/2018).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 16.07.18, prot. n. 66955, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l'atto di delega P.G. n. 360655/16;
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "Villa Erbosa S.p.A.", relativamente all'insediamento sito in via dell'Arcoveggio n. 50/2 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE E VERDE
Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 16 luglio 2018
Prot. n. 66955

COMUNE DI BOLOGNA
Area Economia e Lavoro
U.I. Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10 Torre A
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico

ns. rif. Hera spa Data prot.: 20-06-2018 Num. prot.: 0058652
PA&S numero 77/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Modifica sostanziale di AUA. Ditta richiedente: "Villa Erbosa SpA"- Ospedale Privato Accreditato sito in Via dell'Arcoveggio n.50/2 - Comune di Bologna (BO).
Comune di Bologna - SUAP, PG N. 260198/2018 del 19 giugno 2018
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dalla nuova Centrale Tecnologica e aree antistanti accesso/parcheggi.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Valastro Giuseppe in qualità di rappresentante legale della Ditta "**VILLA ERBOSA SPA**" p. IVA 00312830375 con sede legale e insediamento ad uso Ospedale Privato Accreditato in VIA DELL'ARCOVEGGIO n.50/2 - Comune di Bologna (BO);
verificato dalla documentazione pervenuta che:

- l'istanza in oggetto si riferisce alla richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2017-4946 del 18/09/2017 a seguito di interventi all'interno del complesso ospedaliero ubicato in Comune di Bologna in Via dell'Arcoveggio, 50/2;
- il sistema di raccolta delle acque derivanti dalle normali attività svolte all'interno del complesso ospedaliero non subirà variazioni quali-quantitative rispetto a quanto autorizzato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2317 del 13/07/2016;
- il progetto di intervento prevede la realizzazione di un nuovo unico punto di scarico nella pubblica fognatura di Via dell'Arcoveggio (Punto denominato S2), in cui verranno convogliate, con reti separate, acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali (acque di condensa dei nuovi impianti termici e di lavaggio torri evaporative) assimilabili alle acque reflue domestiche;

verificato che gli scarichi della Ditta afferiscono al depuratore IDAR della città di Bologna;
richiamato il parere espresso da Hera SpA Lavori Cliente/Pareri Semplici/Pareri Fognari/MP in data 18/05/2018 Num. prot.: 0048005;
richiamati i pareri espressi da Hera SpA Impianti Fognario Depurativi Area Emilia Est in data 14 giugno 2016 prot. gen. 72019 e in data 1 febbraio 2017 prot. gen. 12157;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al progetto presentato e relativo allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue originate dalla nuova Centrale Tecnologica e antistanti aree accesso/parcheggi, **CONDIZIONATO** al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri espressi da Hera SpA in data 14 giugno 2016 prot. gen. 72019; in data 1 febbraio 2017 prot. gen. 12157, e in data 18/05/2018 Num. prot. 0048005, citati in premessa.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione pervenuta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Giannicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

VILLA ERBOSA Spa - Comune di Bologna - via dell'Arcoveggio n° 50/2

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di ospedale privato accreditato, con reparti di degenza, reparti chirurgici, laboratori di ricerche e ambulatori visite svolta dalla società VILLA ERBOSA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Bologna, via dell'Arcoveggio n° 50/2, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società VILLA ERBOSA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: GRUPPO ELETTRONICO DI EMERGENZA (GASOLIO 1,452 MW)

Portata massima	12500	Nm^3/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	emergenza	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	130	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO2) …….	2000	mg/Nm^3
Monossido di carbonio ……..	650	mg/Nm^3

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

Eventuali prove/verifiche di funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non arrecare disagio alle proprietà confinanti.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: CALDAIA A METANO (1,28 MWt)

Portata massima	1600	Nm^3/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO2) …….	150	mg/Nm^3
Monossido di carbonio ……..	100	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2) …….	35	mg/Nm^3

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E2 da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento. In occasione della messa a regime dell'impianto dovrà essere verificato una tantum il rispetto del solo valore limite degli ossidi di azoto.

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: CALDAIA A METANO/GASOLIO (1,6 MWt)

Portata massima	3400	Nm^3/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO2) …….	150	mg/Nm^3
Monossido di carbonio ……..	100	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2) …….	35	mg/Nm^3

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

In caso di funzionamento con combustibile gasolio (emergenza) i limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti è:

Materiale particellare	20	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO2) …….	200	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2) …….	200	mg/Nm^3
Monossido di carbonio ……..	100	mg/Nm^3

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E3 da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento. In occasione della messa a regime dell'impianto dovrà essere verificato una tantum il rispetto del solo valore limite degli ossidi di azoto.

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: CALDAIA A METANO/GASOLIO (1,32 MWt)

Portata massima	1600	Nm^3/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO2) …….	150	mg/Nm^3
Monossido di carbonio ……..	100	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2) …….	35	mg/Nm^3

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

In caso di funzionamento con combustibile gasolio (emergenza) i limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti è:

Materiale particellare	20	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO2) …….	200	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2) …….	200	mg/Nm^3
Monossido di carbonio ……..	100	mg/Nm^3

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E4 da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento. In occasione della messa a regime dell'impianto dovrà essere verificato una tantum il rispetto del solo valore limite degli ossidi di azoto.

EMISSIONI E5 - E6
PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE (1,406 MWt)

Portata massima	1700	Nm^3/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO2) …….	150	mg/Nm^3
Monossido di carbonio ……..	100	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2) …….	35	mg/Nm^3

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E5 ed E6 da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento. In occasione della messa a regime dell'impianto dovrà essere verificato una tantum il rispetto del solo valore limite degli ossidi di azoto.

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: COGENERATORE (0,132 MWt)

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non è superato il valore di potenza termica nominale prevista al punto gg) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto

delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime, consistente nel controllo una tantum dell'inquinante ossidi di azoto per i punti di

emissione E2, E3, E4 ed E5. Successivamente non è fissata alcuna periodicità di analisi per i punti di emissione. La messa a regime dovrà avvenire non oltre il 30.12.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'A.R.P.A, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta VILLA ERBOSA Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

VILLA ERBOSA Spa - Comune di Bologna - via dell'Arcoveggio n° 50/2

ALLEGATO C

Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico espresso dal comune di Bologna e riportato nelle pagine seguenti quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.

Comune di Bologna
Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia
Direzione

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2194643
fax 051.2193175

Sostenibilità
è Bologna

Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività produttive e Commercio
U.O. Procedimenti ambientali

PG 94223
del 14.03.2017

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta autorizzazione AUA per attività sita in via dell'Arcoveggio n. 50/2 (Villa Erbosa) - Rif. procedimento AUA PG 406940/2016.
Parere in merito alla componente acustica.

In riferimento al procedimento in oggetto, codesto Settore ha richiesto parere in merito alla relazione di impatto acustico associata alla nuova costruzione di una centrale tecnologica a servizio della struttura sanitaria Villa Erbosa (sita in via dell'Arcoveggio n. 50/2).
In base a quanto descritto nella relazione acustica, l'intervento in oggetto si inserisce all'interno di un progetto più generale di riqualificazione dell'intera struttura sanitaria che prevede, tra l'altro, la costruzione di una nuova ala da destinare alla degenza di pazienti.
In questa prima fase è prevista la realizzazione della nuova centrale tecnologica, che andrà a sostituire il precedente sistema impiantistico, e la documentazione acustica presentata per la richiesta di AUA è riferita alla valutazione di impatto acustico di tale nuova sorgente sonora.
Il presente parere è pertanto limitato alla sola nuova centrale tecnologica, e non va pertanto riferita al progetto complessivo dell'area (in cui è prevista anche la realizzazione della nuova ala da destinare a degenza) per la quale ci si esprimerà, se richiesto, in sede di rilascio del titolo edilizio.

L'area oggetto di intervento è inserita in I classe, in quanto area ospedaliera, mentre le aree destinate al parcheggio ed i ricettori residenziali limitrofi sono zonizzati in IV classe.
La compatibilità acustica degli impianti deve essere pertanto riferito al rispetto dei seguenti limiti:

- limiti assoluti della classe di appartenenza dei ricettori impattati;
- limiti differenziali di immissione sonora (5/3 dBA).

Per la caratterizzazione acustica dell'area in oggetto e delle caratteristiche emissive delle attuali sorgenti impiantistiche, sono stati presi a riferimento i dati rilevati nel corso delle seguenti campagne di monitoraggio:

- rilievo, effettuato nel giugno 2012 presso un limitrofo edificio residenziale, finalizzato all'acquisizione del livello di rumore residuo (ossia in assenza delle attuali sorgenti impiantistiche di Villa Erbosa) della zona, valutato in 47,2/45,7 dBA (L90);
- monitoraggio in continuo, della durata di 32 ore, eseguito nell'aprile 2015 presso il gruppo elettrogeno a servizio della struttura sanitaria, rilevando 55,1/47,7 dBA (LAeq) e 47,4/46,0 dBA (L90);
- misura in continuo della durata 3 giorni, condotta nel maggio 2016 in facciata alla struttura ospedaliera, in base alla quale sono stati registrati 55,9/52,8 dBA (LAeq) e 49,7/46,6 dBA (L90);
- campionamenti di breve durata, eseguiti sempre nel maggio 2016, finalizzati all'acquisizione dei livelli di rumorosità degli attuali impianti di Villa Erbosa (gruppi frigo, centrale termica, macchina del vuoto, macchina dell'aria medicale, cabina elettrica, torri evaporative e gruppo pompe).

I dati rilevati in sito sono stati utilizzati per la taratura del modello previsionale IMMI, tramite il quale è stato ricostruito il clima acustico attuale (con gli attuali impianti) e simulato lo scenario futuro.
In quest'ultimo scenario è stata considerata la costruzione, in prossimità della linea ferroviaria di cintura a nord del lotto, della nuova centrale tecnologica, al cui interno saranno ubicati i seguenti locali (con i relativi impianti):

- centrale frigorifera generale;
- centrale termica generale;
- centrale termica per produzione di vapore;
- gruppo cogeneratore per la produzione di acqua calda;
- centrale di accumulo e trattamento acqua potabile;
- centrale di produzione e accumulo acqua calda sanitaria;
- centrali generali di gas medicinali, CO2, ecc.;
- vasca di accumulo e gruppi di pompaggio antincendio.

Per la simulazione dello scenario futuro è stato considerato, per il vano tecnico, un potere fonoisolante della struttura di contenimento pari a 30 dBA, con chiusure di tipo afonico e griglie di areazione silenziate tali da garantire lo stesso requisito prestazionale.
In tale scenario è stata inoltre considerata la dismissione di alcuni impianti attuali, in quanto sostituiti da quelli che verranno installati nella nuova centrale.

In base ai risultati delle simulazioni acustiche, restituiti sostanzialmente tramite mappe e sezioni acustiche (i livelli puntuali sono stati esplicitati solo per i ricettori più impattati), viene dichiarato quanto segue:

- in facciata al bersaglio esterno R4 (via dell'Arcoveggio n. 48/10) è stimato, per effetto della nuova centrale e degli attuali impianti di cui è previsto il mantenimento, un livello massimo diurno/notturno di 42 dBA, rispettoso dei limiti della IV classe di appartenenza (65/55 dBA);
- considerando il minimo livello di rumore residuo rilevato in sito (45,7 dBA notturni) ed il massimo livello di rumore indotto dai soli impianti (esistenti e di progetto) in facciata al ricettore esterno più impattato (42 dBA notturni), è previsto un livello differenziale di 1,5 dBA, rispettoso dei limiti normativi (5/3 dBA);
- per la struttura sanitaria, dal confronto tra le mappe acustiche attuali e quelle di progetto, un miglioramento del rumore indotto dagli impianti.

Preso atto delle simulazioni acustiche elaborate dal tecnico firmatario della Doima, attraverso le quali è stato dimostrato il rispetto dei limiti normativi per gli impianti (attuali e futuri) in facciata ai ricettori residenziali esistenti e il non peggioramento del clima acustico per la struttura sanitaria, relativamente alla componente acustica nulla osta al rilascio dell'AUA.
Rimane inteso che nella scelta degli impianti tecnici e nella realizzazione della centrale tecnologica dovranno essere rispettati i livelli di potenza sonora e di abbattimento acustico riportati nella Doima, così come dovrà essere eseguito un collaudo acustico – una volta completata la centrale – finalizzato a confermarne il rispetto dei limiti normativi.

Cordiali saluti,

il Direttore Settore Ambiente ed Energia
Dott. Roberto Diolaiti
(documento firmato digitalmente)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.